

DELIBERAZIONE 25 LUGLIO 2023
339/2023/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA DELLE IMPRESE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI NELL' ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI, AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 25 AGOSTO 2022

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1260^a riunione del 25 luglio 2023

VISTI:

- la legge istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17), c.d. "legge concorrenza", e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 80 al comma 82;
- la legge 28 febbraio 2020, n.8 (di seguito: legge 8/20);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale 25 agosto 2022);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel come modificata e integrata e in particolare gli allegati A, B e C unitamente recanti il "Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica" (di seguito: CTTE);
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel (di seguito: deliberazione 762/2017/I/eel);
- il Quadro strategico 2022-2025, approvato con deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 585/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 585/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica 2020-2023 (di seguito: TIME);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 4 maggio 2023, 186/2023/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 186/2023/R/eel);

- la determina del direttore della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di energia dell’Autorità DMRT/EFC/5/2022 dell’8 agosto 2022 (di seguito: determina 5/2022);
- il comunicato dell’Autorità 18 maggio 2023 pubblicato sul sito internet dell’Autorità (di seguito: comunicato del 18 maggio 2023);
- i commenti e le osservazioni inviati da parte degli operatori in merito al documento per la consultazione 186/2023/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 124/17, tra gli interventi a potenziamento dello sviluppo del mercato *retail* per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ha previsto che l’attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali sia sottoposta a regime di autorizzazione. Più in particolare, all’articolo 1 è stato previsto che:
 - entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, sia istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico - le cui competenze in materia sono state successivamente assorbite dal Ministero della Transizione Ecologica e, da ultimo, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministero)
 - l’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: Elenco) che costituisce condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di vendita (comma 80) e che deve essere pubblicato sul sito *internet* del Ministero e aggiornato mensilmente (comma 82);
 - i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione all’Elenco siano fissati, su proposta dell’Autorità, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore (comma 81);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 124/17, sopra richiamata, l’Autorità, con la deliberazione 762/2017/I/eel, ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico la propria proposta recante criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 81, della legge 124/17 e tenendo conto delle competenze ulteriori attribuite in materia dalla legge 8/20 e delle intervenute modifiche e integrazioni all’originario testo della medesima legge 124/17, con il decreto ministeriale 25 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 novembre 2022, è stato adottato il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l’iscrizione nell’Elenco (di seguito: Regolamento);
- ai sensi del Regolamento, l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica (di seguito: “venditore”);
- in particolare, tra i requisiti e gli indicatori di natura finanziaria stabiliti dal Regolamento, all’articolo 5, comma 2, è previsto che ciascun venditore assicuri la regolarità dei pagamenti, strumentali all’esecuzione fisica dei propri contratti di

fornitura, effettuati nell'ambito dei contratti di dispacciamento e trasporto di energia elettrica:

- dallo stesso venditore, quando questi operi direttamente come utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito: “venditore che opera da utente”);
- dagli eventuali soggetti terzi di cui il venditore si serve per la conclusione dei medesimi contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica (di seguito anche: “utenti del trasporto”, “utenti del dispacciamento” o “utenti”);
- più in particolare, il Regolamento prevede:
 - all'articolo 5, comma 3, che *“i pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributtrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributtrice verifica la regolarità dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal Codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita”*;
 - all'articolo 5, comma 4, che *“i pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilità, di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità [...] 9 giugno 2006, 111/06, non evidenzia, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilità come definito dal medesimo regolamento, per due o più volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarità dell'indice di onorabilità e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita”*;
 - all'articolo 8 che le irregolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici o di Terna costituiscono cause di esclusione dall'Elenco per i venditori se:
 - avvengono da parte dell'impresa di vendita utente e sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, *“per due periodi consecutivi”*;
 - avvengono *“da parte dei soggetti terzi”* [ovvero, gli utenti del trasporto] e sono comunicate ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, *“per due periodi consecutivi, qualora nei sessanta giorni successivi alla seconda comunicazione l'impresa di vendita non sostituisca tali soggetti terzi”*;
- il medesimo Regolamento, inoltre, prevede, all'articolo 7, comma 3, che il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito, rispettivamente: Gestore del SII e SII) comunichi *“annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento”* e, al medesimo articolo 8 di cui sopra, che la sussistenza di tale condizione costituisca causa di esclusione dall'Elenco, tra le altre previste;
- con la deliberazione 585/2022/R/eel, infine, l'Autorità ha richiesto al Gestore del SII la trasmissione al Ministero delle informazioni presenti nel Registro Centrale

Ufficiale (RCU) relative alle imprese di vendita dell'energia elettrica risultanti accreditate in qualità di controparti commerciali nel SII alla data di entrata in vigore del Regolamento, ai fini del primo popolamento dell'Elenco.

CONSIDERATO CHE:

- il CTTE disciplina, tra le altre, le tempistiche di pagamento delle fatture collegate ai documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto;
- per quanto riguarda, la disciplina della regolarità dei pagamenti il CTTE prevede:
 - al Glossario di cui all'Allegato A, la definizione di *“utente regolare nei pagamenti”* come *“l'utente che risulta aver pagato, entro la scadenza prevista dalle fatture di ciclo e di rettifica di cui all'Allegato C, gli importi dovuti”*;
 - al paragrafo 2, comma 4, dell'Allegato B, che *“l'utente regolare nei pagamenti per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi può, in luogo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, [c.d. tradizionale] richiedere alternativamente di: a. presentare un giudizio di rating creditizio (...); b. prestare garanzia nella forma di parent company guarantee”*;
 - al paragrafo 2, comma 5 dell'Allegato B, che *“ai fini del soddisfacimento del requisito di regolarità nei pagamenti, l'impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nei 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di cui al paragrafo 2.4, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento”*, disciplinando la condizione oggetto di verifica e prevedendo specifiche cause di esclusione da questa dei ritardi di pagamento;
 - al paragrafo 3, comma 2, dell'Allegato B, che, in caso di utenti che prestano garanzie c.d. *“tradizionali”*, ciascuna impresa distributrice verifichi, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno (inteso come periodo tra i mesi di gennaio-giugno e di luglio-dicembre) in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in tale semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente, , al fine di richiedere, ove ancora possibile, la maggiorazione delle garanzie prestate;
 - al paragrafo 3, comma 5, dell'Allegato B, che le imprese distributrici alle cui reti siano connessi meno di 100.000 punti di prelievo abbiano *“la facoltà di procedere alla verifica [...] al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto periodo”*;
- come precisato nel comunicato del 18 maggio 2023, gli utenti del trasporto applicano, a norma dell'articolo 1242 del Codice civile, l'istituto della compensazione nei rapporti con gli utenti della distribuzione nei casi di coesistenza di debiti e crediti.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 49, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 111/06 ha previsto, che Terna organizzi e gestisca un sistema di garanzie, sulla base di modalità e condizioni stabilite nelle regole per il dispacciamento, determinando per ciascun utente del

dispacciamento la massima esposizione consentita in termini di saldo dei conti di sbilanciamento effettivo; a tal fine l'Allegato A.61 reca il Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento delle Garanzie);

- per quanto riguarda, quindi, la regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna, il Regolamento delle Garanzie prevede, all'Appendice, la verifica mensile dell'indice di onorabilità I_0 (di seguito: indice di onorabilità o indice I_0) con riferimento alle fatture emesse dalla medesima Terna nei confronti dell'utente per le quali siano decorsi i termini per il pagamento (di seguito: fatture scadute) negli ultimi sei mesi, "*in virtù del contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo*", al fine di verificare il ritardo medio del pagamento delle fatture, ponderato rispetto all'ammontare delle stesse fatture;
- in particolare, Terna mette a disposizione degli utenti, tramite il portale monitoraggio delle garanzie di dispacciamento, tipicamente entro il nono giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco degli utenti il cui indice I_0 è risultato pari a 1, sulla base dei ritardi maturati fino al settimo giorno lavorativo dello stesso mese nei pagamenti delle fatture di dispacciamento scadute nei sei mesi antecedenti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 186/2023/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle procedure con cui, ai fini della permanenza nell'Elenco e come previsto dal Regolamento, siano tempestivamente comunicate:
 - ai venditori, agli utenti di cui eventualmente questi si servono e al Ministero, le irregolarità dei requisiti e degli indicatori di natura finanziaria, qualora riscontrate dalle imprese distributrici o da Terna;
 - allo stesso Ministero, l'eventualità che un venditore non sia stato parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'ultimo anno, qualora riscontrata da parte del Gestore del SII;
- tenendo conto della regolazione vigente, e in particolare di quanto previsto dal CTTE e dal Regolamento delle Garanzie, gli orientamenti dell'Autorità presentati con il documento per la consultazione 186/2023/R/eel prevedono:
 - l'introduzione di un'ulteriore comunicazione ai venditori e agli utenti di cui questi si servono in merito all'esito delle verifiche della puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici, per il tramite del SII, mediante un flusso *ad hoc*;
 - che la comunicazione di cui sopra sia prevista nel caso in cui le verifiche nel semestre evidenzino due o più ritardi ai sensi del CTTE e sia specifica per ciascuna impresa distributtrice, riportando per quali utenti (anche nel caso siano venditori che operano da utente) ciascuna impresa distributtrice abbia registrato i ritardi nel semestre;
 - che due o più ritardi nel semestre da parte di un utente - nel caso siano ripetuti per due semestri consecutivi - costituiscano causa di perdita del requisito di natura finanziaria solo nei confronti del venditore che se ne è servito e che, all'ultimo giorno del semestre, continui a servirsi di quell'utente per almeno un punto

allacciato alla rete gestita dall'impresa distributrice che ha evidenziato il ritardo, indipendentemente dalla decorrenza del rapporto contrattuale tra questi due soggetti;

- che due o più ritardi nel semestre da parte di un venditore che opera come utente
 - nel caso siano ripetuti per due semestri consecutivi - costituiscano causa di perdita del requisito di natura finanziaria nel caso tale venditore operi come utente del trasporto all'ultimo giorno del semestre per almeno un punto servito;
 - che il Gestore del SII, nel ricevere la segnalazione di due o più ritardi nel semestre, individui, in forma automatica e senza che ciò renda possibile alcuna discrezionalità, i casi in cui:
 - si siano verificate le condizioni sopra richiamate e, quindi, i casi in cui tali ritardi possano, se ripetuti per due semestri, essere causa di perdita del requisito di natura finanziaria ai fini della permanenza nell'Elenco, comunicando tale eventualità al venditore, all'utente di cui si serve e al Ministero;
 - analoghi ritardi siano stati riscontrati anche nel semestre precedente, comunicando tale eventualità al venditore, all'utente di cui si serve e al Ministero affinché sia avviato il procedimento di esclusione del venditore, contestualmente o, nel caso il venditore non abbia sostituito tale utente con riferimento a tutti i punti laddove non operi direttamente come utente, decorsi 60 giorni dalla seconda comunicazione dei ritardi;
 - le medesime disposizioni di cui sopra nei casi in cui le imprese distributrici aventi meno di 100.000 punti connessi scelgano di accertare la regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE ogni anno, con la sola eccezione di adeguare su base annuale (anziché semestrale) le valutazioni da parte del SII della rilevanza degli esiti delle verifiche;
- per quanto riguarda i ritardi dei pagamenti nei confronti di Terna, gli orientamenti dell'Autorità presentati nel documento per la consultazione consistono:
 - nell'adottare modalità attuative e definizioni il più possibile analoghe a quelle che si intendono prevedere nei casi di verifiche della puntualità dei pagamenti condotte dalle imprese distributrici;
 - in coerenza con le modalità delle verifiche condotte da Terna - ai sensi del Regolamento delle garanzie con cadenza mensile e con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti - nel ritenere opportuno non prevedere misure finalizzate a sterilizzare la possibilità, insita nel Regolamento delle garanzie stesso, che le stesse fatture concorrano più volte nel semestre a far risultare il valore mensile dell'indice I_0 pari a 1;
 - nell'introdurre un flusso informativo *ad hoc* per gli esiti delle verifiche mensili dell'indice I_0 condotte da parte di Terna ai sensi del Regolamento delle garanzie, recante l'elenco degli utenti per i quali il valore di tale indice, calcolato con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti, sia pari a 1 e da inviarsi al SII entro il tredicesimo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese;
 - nel prevedere successive comunicazioni da parte del SII in merito alla verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna solo se ritenute significative

ai fini della permanenza nell'Elenco. Ciò quindi prevedendo che il Gestore del SII pertanto, nell'ordine:

- alla fine di ciascun semestre, e in particolare, entro la fine del mese di gennaio e di luglio, verifichi se l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre appena concluso, nei confronti di un utente di cui tale venditore si serva all'ultimo giorno del medesimo semestre oppure dello stesso venditore che ha operato direttamente come utente, nel caso operi come tale per almeno un punto anche all'ultimo giorno del medesimo semestre;
- comunichi l'eventualità di cui sopra all'utente, ai venditori che se ne servono e al Ministero;
- verifichi se analoghi ritardi siano stati riscontrati anche nel semestre precedente, comunicando tale eventualità al venditore, all'utente di cui si serve e al Ministero affinché sia avviato il procedimento di esclusione del venditore, contestualmente o decorsi 60 giorni dalla seconda comunicazione dei ritardi, nel caso il venditore non abbia sostituito tale utente con riferimento a tutti i punti laddove non operi direttamente come utente;
- nel riservarsi di valutare la possibilità di prevedere la verifica da parte del SII del fatto che l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte in conclusione di ciascun mese o trimestre, al fine di anticipare ai soli venditori i ritardi dei pagamenti evidenziati all'utente di cui si sono serviti e di permettere loro di valutare eventuali azioni, prima che si dispieghino gli effetti dei ritardi nell'ambito del Regolamento;
- nel ritenere non cumulabili, ai fini della permanenza nell'Elenco, le irregolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici con analoghe irregolarità nei confronti di Terna;
- per quanto riguarda infine gli esiti della verifica dei venditori che non sono stati parte dei contratti di fornitura di energia elettrica per un anno, è intendimento dell'Autorità che siano inviati, da parte del Gestore del SII al Ministero ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, con modalità analoghe a quelle già utilizzate ai fini del primo popolamento dell'Elenco di cui alla deliberazione 585/2022/R/eel, una volta al mese con riferimento ai precedenti dodici mesi, in funzione del mese di iscrizione all'Elenco o di conferma di iscrizione;
- in merito all'entrata in vigore delle disposizioni, il documento per la consultazione ha delineato la previsione che le verifiche della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici e di Terna in parola, siano condotte, ai fini della permanenza nell'Elenco dei venditori, a partire dalle fatture in scadenza nel secondo semestre 2023, al fine sia di consentire di programmare e pianificare gli interventi necessari, in particolare le specifiche tecniche funzionali agli adempimenti informativi, sia di evitare che le procedure individuate siano applicate con riferimento a fatture emesse prima dei provvedimenti dell'Autorità in materia;
- con esclusivo e particolare riferimento, infine, alla selezione degli esercenti il servizio a tutele gradualmente per le microimprese di cui alla legge 124/17, con il documento per la consultazione è stata anche illustrata la possibilità che il SII comunichi direttamente all'Autorità, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'Elenco, se per

tali esercenti (o con riferimento agli utenti di cui potrebbero aver scelto di avvalersi per il servizio a tutele gradualità):

- si sono verificati due o più ritardi di pagamento in un semestre, nei confronti delle imprese distributrici;
- con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella loro titolarità, l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre, a eccezione dei casi in cui l'esercente, pur trovandosi in questa circostanza, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- hanno risposto al documento per la consultazione 186/2023/R/eel 12 soggetti: Terna, 10 tra imprese e associazioni di imprese operanti, tra l'altro, nell'attività di vendita di energia elettrica e un'associazione rappresentante i consumatori;
- i partecipanti alla consultazione hanno manifestato ampia condivisione degli orientamenti dell'Autorità riferiti alle procedure necessarie ai fini della permanenza nell'Elenco, anche evidenziando, in alcune occasioni, elementi che, a loro dire, potrebbero essere migliorativi delle procedure delineate nel documento per la consultazione;
- più in particolare, vi è piena condivisione in merito all'intenzione di prevedere la comunicazione dell'esito delle verifiche della puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici e di Terna al SII, mediante un flusso *ad hoc*, e di affidare allo stesso SII il compito di individuare, in forma automatica, i casi in cui tali verifiche siano rilevanti ai fini della permanenza nell'Elenco, informandone i soggetti interessati secondo quanto previsto dal Regolamento, per il tramite di specifiche comunicazioni di tipo standardizzato;
- in merito alle informazioni da inviare al SII da parte delle imprese distributrici relative agli esiti delle verifiche condotte ai sensi del CTTE, per le finalità del Regolamento, e al successivo compito assegnato allo stesso SII:
 - alcuni operatori suggeriscono, in generale, che le comunicazioni al SII debbano permettere a ciascun venditore o utente di verificare la correttezza della posizione evidenziata, senza riportare informazioni ritenute meno utili allo scopo, quali a esempio, l'importo delle fatture evase in ritardo;
 - quasi tutti i partecipanti alla consultazione condividono l'orientamento dell'Autorità per cui il ritardo dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici costituisca - nel caso sia ripetuto per due semestri consecutivi (o due anni nei casi in cui le imprese distributrici di minori dimensioni scelgano tale cadenza per le proprie verifiche ai sensi del CTTE) - causa di perdita del requisito di natura finanziaria ai fini della permanenza nell'Elenco:
 - per il venditore che si è servito, nel corso del semestre, dell'utente cui sono registrati almeno due ritardi, se si verifichi la duplice condizione del venditore che, alla fine del semestre, continui a servirsi di quell'utente per almeno un punto nella rete dell'impresa distributtrice che ha verificato i ritardi;

- per il venditore che ha direttamente operato come utente se, alla conclusione del medesimo semestre, abbia continuato a operare come utente del trasporto per almeno uno dei punti che serve come venditore;
- una sola associazione suggerisce, invece, che siano trasmessi al SII ai fini del Regolamento (e siano quindi rilevanti ai fini della permanenza nell'Elenco) i ritardi verificati da un'impresa distributrice in un semestre anche nei casi in cui siano correlati a venditori che, alla fine del semestre, non servano più punti allacciati alle reti di quell'impresa, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non esclude che tali venditori continuino a servire altri punti (allacciati a rete di altre imprese distributrici);
- alcuni soggetti hanno sottolineato che sia opportuno tenere conto, ai fini della permanenza nell'Elenco, dei ritardi dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici afferenti alle sole fatture di ciclo e rettifica, tenendo conto di quanto disposto al Glossario di cui all'Allegato A al CTTE e al paragrafo 2, comma 5, lettera c., dell'Allegato B al CTTE e, contestualmente, dei ritardi che generano maggiorazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 3, comma 2, dello stesso Allegato B. Al riguardo, un'impresa precisa che i ritardi di pagamento debbano essere individuati anche per gli utenti del trasporto che prestano garanzia nella forma di *Rating* o *Parent Company Guarantee* e non solo quelle in forma di fidejussioni bancarie o assicurative o depositi cauzionali;
- un'impresa suggerisce di esplicitare quanto sopra con riferimento ai ritardi che generano maggiorazione della garanzia prevedendo inoltre meccanismi correttivi affinché il venditore, tramite azioni quali la maggiorazione della garanzia versata o il pagamento di una penale, possa annullare l'effetto dei ritardi di pagamento ai fini della permanenza nell'Elenco;
- è stata segnalata l'opportunità - nel caso siano stati segnalati ritardi nei pagamenti da parte di un venditore che abbia avviato un contraddittorio con l'impresa distributrice o abbia successivamente regolarizzato la propria posizione oppure nei casi di contenzioso tra le parti - di prevedere la possibilità, per il venditore, di rivedere la propria posizione e per l'impresa distributrice di aggiornare la segnalazione inviata al SII (finanche di annullare tale segnalazione) affinché il ritardo possa non essere tenuto in considerazione agli effetti della permanenza nell'Elenco;
- un'impresa, in particolare, ritiene che siano necessari più dei tre giorni lavorativi previsti dal documento per la consultazione affinché le imprese distributrici mettano a disposizione del SII le informazioni riguardanti la regolarità dei pagamenti delle imprese di vendita, presumibilmente intendendo che l'estensione di tale termine, aggiuntivo rispetto ai primi dieci giorni lavorativi dalla fine del semestre e nel quale i venditori ricevono entro le informazioni relative alle fatture in scadenza ai sensi del CTTE, possa servire per valutare eventuali discordanze e gestire contenziosi prima della trasmissione, ai fini del Regolamento, al SII;
- alcuni operatori suggeriscono di prevedere, prima dell'invio delle segnalazioni dei ritardi di pagamento al SII, un sistema di *alerting* nei confronti del venditore o,

- quantomeno, la condivisione di un elenco preventivo delle fatture in scadenza, al fine di minimizzare i rischi di inadempienze e quindi di segnalazioni al Ministero;
- un'impresa non condivide di applicare gli stessi criteri per la permanenza nell'Elenco ai venditori che si servono di utenti e ai venditori che agiscono anche come utenti del trasporto, dal momento che ritiene eccessivamente penalizzante la responsabilità attribuita al venditore in caduta dall'utente e, comunque che il requisito dell'assenza di due ritardi ogni semestre sia eccessivamente stringente;
 - un'ulteriore impresa, infine, anche con riferimento alle fatture emesse da Terna di cui si darà conto più avanti, ritiene siano necessarie azioni correttive che consentano al venditore che non sia anche utente del trasporto o del dispacciamento di tutelarsi in caso di mancato pagamento da parte dell'utente nei confronti dell'impresa distributrice o di Terna, evidenziando in particolare che 60 giorni per cambiare utente possano non essere sufficienti, anche al fine di individuare una soluzione economicamente sostenibile;
 - più in particolare, in merito alla possibilità di prevedere che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino, da parte degli utenti, un solo ritardo nel semestre ai sensi del CTTE:
 - la maggior parte dei partecipanti alla consultazione non si esprime e due soggetti esplicitano che tale eventualità non sia necessaria;
 - con la medesima finalità, un'impresa suggerisce un monitoraggio mensile della regolarità dei pagamenti con comunicazione al SII e al venditore interessato;
 - per quanto riguarda specificatamente le comunicazioni da effettuarsi, per le finalità del Regolamento, da parte del SII, successivamente alla ricezione degli esiti alle verifiche da parte delle imprese distributrici, gli operatori, tenuto conto delle altre osservazioni sopra riassunte, condividono quanto previsto dall'Autorità o non si esprimono;
 - in merito alle disposizioni previste nei casi in cui le verifiche ai sensi del CTTE siano condotte da imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi e queste scelgano di avvalersi della facoltà di effettuare la verifica della regolarità dei pagamenti su base annuale, i partecipanti alla consultazione non hanno osservazioni;
 - in merito alle procedure da adottarsi per tenere conto delle verifiche dei pagamenti nei confronti di Terna:
 - pressoché tutti gli operatori condividono *in toto* quanto delineato dall'Autorità nel documento per la consultazione;
 - un'impresa, invece, non condivide di non prevedere accorgimenti finalizzati a sterilizzare la possibilità che il ritardo di pagamento di un'unica fattura possa comportare più volte nel semestre che il valore mensile dell'indice I_0 risulti pari a 1, ritenendo tale eventualità eccessivamente penalizzante ai fini della permanenza nell'Elenco e suggerendo di introdurre elementi che consentano, in questi casi, al venditore di evitare la perdita del requisito di permanenza nell'Elenco;
 - Terna, nel condividere quanto presentato nel documento per la consultazione, ricorda che la tempistica già prevista per la propria pubblicazione sul portale utilizzato per il monitoraggio delle garanzie di dispacciamento rende possibile agli

utenti la segnalazione di errori materiali o informazioni non note alla stessa Terna che possono incidere sul calcolo dell'indice;

- per quanto riguarda le procedure individuate dall'Autorità al fine di segnalare i casi in cui i venditori non servono clienti per un anno tutti i partecipanti concordano con la posizione espressa nel documento per la consultazione;
- in merito alla tempistica di entrata in vigore delle disposizioni delineate nel documento per la consultazione, e, in particolare, alla previsione che le verifiche della regolarità dei pagamenti ai fini della permanenza dei venditori nell'Elenco siano condotte nei confronti delle imprese distributrici e di Terna a partire dalle fatture in scadenza nel secondo semestre 2023:
 - tutti i partecipanti concordano con l'Autorità, a eccezione di uno che ritiene più opportuno che le prime fatture i cui ritardi di pagamento siano rilevanti ai fini del Regolamento siano quelle in scadenza nel primo semestre 2024;
 - un'impresa ritiene, inoltre, opportuno che l'entrata in vigore delle disposizioni decorra da almeno 6 mesi dalla pubblicazione delle relative specifiche tecniche da parte del Gestore del SII;
- con riferimento, infine, ad altri strumenti regolatori adottati dall'Autorità, alcuni operatori segnalano che le disposizioni della determina 5/2022 - la cui finalità, come anticipato, è anche quella di ridurre le cause dei ritardi di pagamento c.d. involontari - siano talvolta non completamente rispettate dalle imprese distributrici o comunque attuate con modalità che possono rendere difficoltoso, per i venditori, loro malgrado, rispettare i termini dei pagamenti delle fatture emesse, auspicando quindi il completamento della standardizzazione di tali processi di comunicazione tra imprese.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con particolare riferimento alle osservazioni pervenute in merito ai temi della comunicazione all'Autorità degli esiti delle verifiche condotte da parte delle imprese distributrici e di Terna al fine della verifica degli adempimenti a carico degli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese di cui all'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel, gli operatori che si sono espressi accolgono favorevolmente quanto delineato dall'Autorità;
- un'impresa e un'associazione hanno altresì evidenziato che l'eventuale valutazione separata delle fatture emesse dalle imprese distributrici nell'ambito del mercato libero o del servizio a tutele gradualità non sia perseguibile e che, invece, sia opportuno valutare il comportamento dell'utente (o del venditore che opera direttamente da utente) nel suo complesso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire le procedure previste dal decreto ministeriale 25 agosto 2022, al fine di garantire le comunicazioni ai soggetti interessati e consentire le successive verifiche, da parte del Ministero, che si rendessero necessarie ai fini della permanenza dei venditori nell'Elenco, in merito a:

- le irregolarità dei requisiti e indicatori di natura finanziaria, qualora riscontrate dalle imprese distributrici o da Terna;
- l'eventualità che un venditore non sia stato parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'ultimo anno, qualora riscontrata da parte del Gestore del SII;
- confermare, con riferimento ai requisiti e agli indicatori di natura finanziaria disposti dal decreto e tenendo conto delle osservazioni ricevute, gli orientamenti secondo cui gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti delle fatture, emesse dalle imprese distributrici e da Terna, da parte dell'utente (o del venditore che opera come utente), rispettivamente già previste dal CTTE e dall'Allegato A.61, siano anche comunicati periodicamente al SII ai fini della permanenza dei venditori nell'Elenco, mediante due nuovi flussi informativi *ad hoc*;
- per quanto riguarda, in particolare, gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dalle imprese distributrici di cui al CTTE:
 - prevedere che il flusso informativo al SII di cui al punto precedente identifichi, almeno tramite la ragione sociale e la partita IVA, gli utenti (o i venditori che operano da utente) nei confronti dei quali l'impresa distributtrice abbia registrato due o più ritardi nel semestre, condividendo che non siano rilevanti altre informazioni di maggior dettaglio che non sono necessarie ai fini delle verifiche per la permanenza dei venditori nell'Elenco;
 - disporre che le imprese distributrici comunichino al SII i soli casi in cui le proprie verifiche evidenzino due o più ritardi nel semestre ai sensi del CTTE, come peraltro favorevolmente considerato dalla maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione. Ciò quindi non accogliendo quanto suggerito da alcuni soggetti in merito alla possibilità di mettere a disposizione del SII e, di conseguenza, agli utenti la segnalazione di un solo ritardo al semestre in quanto, in questi casi, gli utenti sono già adeguatamente informati secondo le modalità previste dal CTTE e dalla determina 5/22 (della quale l'Autorità sta peraltro monitorando la corretta attuazione anche sulla base alle segnalazioni riportate nelle osservazioni al documento per la consultazione, prevedendo attività di *enforcement*), o alla possibilità di prevedere un monitoraggio mensile della regolarità dei pagamenti, per gli stessi motivi. Per gli stessi motivi non prevedere un sistema di *alerting* nei confronti del venditore o, quantomeno, la condivisione di un elenco preventivo delle fatture in scadenza;
 - confermare che tali verifiche riguardino i ritardi di pagamento delle fatture di ciclo e rettifica di cui all'Allegato C al CTTE, in coerenza con la definizione di "*utente regolare nei pagamenti*" prevista dallo stesso CTTE (all'Allegato A) a cui fa riferimento il decreto ministeriale 25 agosto 2022, condividendo l'interpretazione di molti operatori di verificare la puntualità di dette fatture indipendentemente dalla tipologia di garanzia prestata dall'utente (sia essa di tipo c.d. tradizionale o di tipo c.d. reputazionale) e non accogliendo pertanto quanto suggerito da alcuni di essi in merito al fatto che debbano essere presi in considerazione i soli ritardi che generano una richiesta di maggiorazione nei casi di garanzie c.d. tradizionali. Tale impostazione è coerente con il decreto che

- prevede che debbano essere presi in considerazione i ritardi di pagamento ai sensi dal CTTE;
- per gli stessi motivi, non accogliere quanto suggerito da un'impresa in merito a meccanismi correttivi finalizzati ad annullare le conseguenze, ai sensi del CTTE, dei ritardi del pagamento delle fatture emesse dall'impresa distributrice, ai fini della permanenza nell'Elenco;
 - recependo alcune osservazioni pervenute durante la fase di consultazione degli operatori, prevedere che le imprese distributrici inviino al SII gli esiti delle proprie verifiche condotte ai sensi del CTTE sette giorni lavorativi dopo il termine previsto per inviare direttamente agli utenti tali esiti con le modalità previste dal CTTE (e quindi entro diciassette giorni lavorativi dalla fine dei mesi di giugno e dicembre), in considerazione del fatto che tali invii ai sensi del CTTE siano previsti in tutti i casi in cui gli utenti prestano garanzie c.d. tradizionali a eccezione dei soli casi in cui sia già stata prestata la maggiorazione della garanzia c.d. tradizionale sino al suo livello massimo, che si ritiene non giustifichino un ulteriore invio preventivo degli esiti. Si ritiene quindi che estendere il periodo a disposizione delle imprese distributrici per la messa a disposizione al SII, rispetto ai tre giorni lavorativi previsti nel documento per la consultazione, prevedendo sette giorni lavorativi dal termine previsto dal CTTE, consenta agli utenti (e alle imprese di vendita che operano direttamente come utenti) e alle stesse imprese distributrici di dirimere eventuali discordanze o errori materiali e gestire contenziosi prima della trasmissione al SII, evitando quindi di segnalare, ai fini del Regolamento, situazioni che potrebbero rivelarsi *icto oculi* non significative e appesantire inutilmente le procedure di valutazione da parte del Ministero;
 - non poter considerare le osservazioni per cui il requisito dell'assenza di due ritardi ogni semestre sia eccessivamente stringente e sia opportuno prevedere più tempo a disposizione dei venditori, rispetto a quanto riportato in consultazione, per sostituire l'utente cui sono stati riscontrati, per due semestri consecutivi, almeno due ritardi nei pagamenti, dal momento che entrambi gli aspetti sono esplicitamente previsti dal decreto ministeriale 25 agosto 2022 e quindi non di competenza dell'Autorità di regolazione;
 - non poter accogliere quanto osservato dall'impresa che non condivide di applicare gli stessi criteri per la permanenza nell'Elenco sia ai venditori che si servono di utenti del dispacciamento e del trasporto che ai venditori che agiscono direttamente come utenti, in quanto il differente approccio dei venditori non deve pertanto comportare distorsioni di rispondenza ai requisiti dell'Elenco, secondo il disegno tracciato dal decreto e le finalità di promozione dell'affidabilità dei venditori nei confronti dei clienti finali e di salvaguardia del sistema elettrico da situazioni di criticità derivante dal ritardo nei pagamenti degli operatori;
 - per quanto riguarda le comunicazioni previste dal Regolamento ai soggetti interessati in merito agli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti delle fatture emesse dalle imprese distributrici:

- confermare che siano considerati rilevanti per ciascun venditore, ai fini della sua permanenza nell'Elenco, i casi in cui siano registrati almeno due ritardi in ciascun semestre nei confronti di:
 - un utente di cui si serve il venditore, qualora si verifichi la condizione per cui quel venditore continui a servirsi del medesimo utente per almeno un punto alla fine del medesimo semestre allacciato alle reti dell'impresa distributrice che ha evidenziato i medesimi ritardi;
 - lo stesso venditore che abbia operato come utente, qualora si verifichi che, alla conclusione del medesimo semestre, esso abbia continuato a operare come utente del trasporto per almeno uno dei punti di prelievo serviti;
- non accogliere quindi quanto suggerito da un'associazione in merito alla possibilità di considerare rilevanti ai fini della permanenza nell'Elenco - e quindi trasmettere al SII – anche i casi in cui due o più ritardi nei pagamenti siano verificati da un'impresa distributrice nei confronti di un venditore che, alla conclusione del semestre, non serva più punti allacciati alle reti di quell'impresa. Si ritiene infatti che, in tali casi, si sia già evidenziata la diligenza del venditore dal momento che esso non serva più punti, tramite l'utente cui sono stati riscontrati i ritardi, allacciati alle reti dell'impresa distributrice in questione, analogamente ai casi in cui cambia utente per i punti allacciati alla rete originaria;
- confermare che il SII, ricevuti gli esiti delle verifiche da parte delle imprese distributrici, applichi, in forma automatica, i criteri sopra riportati individuando di conseguenza i venditori per i quali tali esiti siano rilevanti ai fini della permanenza nell'Elenco, e ne invii segnalazione a essi, nonché agli utenti di cui gli stessi venditori si servono e a cui sono stati registrati tali ritardi, entro la fine del primo mese successivo alla fine di ciascun semestre;
- confermare che il SII, in forma automatica, qualora verifichi che il ritardo emerso in esito alle verifiche del semestre sia stato preceduto da analogo esito - riferito allo stesso utente o venditore che opera da utente – anche nel semestre precedente, proceda con la comunicazione che vi sono le condizioni previste dall'articolo 8, comma 5, di avvio del procedimento al venditore, al Ministero e, nel caso all'utente interessato:
 - nel caso l'irregolarità dei pagamenti sia da parte di un venditore che opera da utente, contestualmente alla comunicazione degli esiti delle verifiche dei ritardi di pagamenti;
 - nel caso l'irregolarità nei pagamenti sia da parte di un utente di cui si è servito il venditore, decorsi ulteriori 60 giorni, nel caso quest'ultimo non abbia sostituito l'utente con riferimento a tutti i punti serviti;
- tenendo conto di quanto sopra, confermare altresì le disposizioni esposte con il documento per la consultazione in merito ai casi in cui le verifiche ai sensi del CTTE siano condotte da imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi e queste scelgano di avvalersi della facoltà di effettuare la verifica della regolarità dei pagamenti su base annuale, in accordo con le osservazioni pervenute. Ne consegue che, in tali casi:

- gli esiti delle verifiche da parte delle imprese distributrici, relative ai dodici mesi precedenti e già comunicati ai sensi del CTTE decorsi dieci giorni lavorativi dalla fine del mese di dicembre, siano messi a disposizione del SII decorsi ulteriori sette giorni lavorativi;
- il SII, ricevuti gli esiti delle verifiche da parte delle imprese distributrici, applichi, in forma automatica, i criteri sopra specificati e invii le comunicazioni previste con riferimento all'anno precedente anziché al semestre;
- per quanto riguarda, invece, gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti delle fatture emesse da Terna ai sensi dell'Allegato A.61, tenendo conto delle osservazioni ricevute e della generale condivisione da parte dei soggetti intervenuti, confermare gran parte delle procedure presentate nel documento per la consultazione
 - analoghe a quelle previste per i ritardi dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici - e, in particolare:
 - confermare di prevedere un ulteriore flusso informativo al SII da parte di Terna, ai fini della permanenza dei venditori nell'Elenco, alla fine di ciascun mese, recante l'elenco degli utenti per i quali il valore dell'indice I_0 , calcolato con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti, sia pari a 1;
 - non introdurre accorgimenti finalizzati a evitare che il ritardo di pagamento di un'unica fattura (tipicamente di importi rilevanti o per ingente ritardo) possa comportare più volte nel semestre che il valore mensile dell'indice I_0 risulti pari a 1. Si ritiene che ciò, invece, sia pienamente coerente con il disposto del Regolamento, dal momento che le verifiche condotte da Terna sono su base mensile, e comunque che sia indicativo di un comportamento non corretto nei confronti di Terna e del sistema confrontabile con la perdita del requisito a causa di ritardi causati da più fatture, ciascun ritardo verificato una volta sola (analogamente ai ritardi nei confronti delle imprese distributrici);
 - confermare il termine di tredici giorni lavorativi dalla fine del semestre entro cui la stessa Terna metta a disposizione del SII i propri esiti, senza quindi procedere con l'estensione invece disposta per gli esiti delle verifiche da parte delle imprese distributrici, tenendo conto del fatto che la messa a disposizione da parte di Terna agli utenti avviene qualche giorno prima rispetto a quella prevista dal CTTE e ritenendo che ciò consenta la soluzione di eventuali discordanze o errori materiali, evitando di segnalare, ai fini del Regolamento, situazioni non significative, oltre al fatto che si tratta di un unico soggetto e non della molteplicità delle imprese distributrici;
 - confermare che il Gestore del SII, in forma automatica, entro la fine del mese di gennaio e di luglio e con riferimento al semestre appena concluso verifichi, per ciascun utente, se l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre appena concluso e che:
 - individui i venditori che si sono serviti di ciascuno degli utenti di cui al punto precedente nel semestre e continuino a servirsene alla conclusione del medesimo semestre;
 - verifichi, nel caso di venditore che abbia operato direttamente come utente, se operi come tale per almeno un punto alla conclusione del medesimo semestre;

- confermare altresì che il SII, applicati i criteri sopra riportati, individui di conseguenza i venditori per i quali tali esiti siano rilevanti ai fini della permanenza nell'Elenco, e ne invii segnalazione a essi, agli utenti di cui eventualmente si servono e a cui sono stati riscontrati tali ritardi e al Ministero, entro la fine del primo mese successivo alla fine di ciascun semestre;
- confermare infine che il SII, in forma automatica, verifichi anche se il ritardo emerso in esito alle verifiche del semestre sia stato preceduto da analogo esito - riferito allo stesso utente – anche nel semestre precedente. In tal caso, il SII comunica al venditore, al Ministero e all'utente interessato che vi sono le condizioni previste dall'articolo 8, comma 5, di avvio del procedimento:
 - nel caso l'irregolarità dei pagamenti sia da parte di un venditore che opera da utente, contestualmente alla comunicazione degli esiti delle verifiche dei ritardi di pagamenti;
 - nel caso l'irregolarità nei pagamenti sia da parte di un utente di cui si è servito il venditore, decorsi ulteriori 60 giorni, se quest'ultimo non ha sostituito l'utente con riferimento a tutti i punti serviti;
- non prevedere la possibilità di verifiche in capo al SII in occasione della conclusione di ciascun mese o trimestre, al fine di anticipare ai soli venditori i ritardi dei pagamenti dell'utente di cui si sono serviti e di permettere loro di valutare eventuali azioni, dal momento che le stesse informazioni sono già efficacemente comunicate agli utenti da Terna mensilmente;
- confermare le disposizioni descritte in consultazione in merito alla segnalazione dei casi in cui i venditori non servono clienti per un anno;
- confermare per quanto riguarda, infine, la tempistica di entrata in vigore delle disposizioni delineate nel documento per la consultazione, come condiviso da quasi tutti i partecipanti, che le verifiche della regolarità dei pagamenti ai fini della permanenza dei venditori nell'Elenco siano condotte da parte delle imprese distributrici e di Terna a far data dal mese di gennaio 2024 con riferimento alle fatture con scadenza nel secondo semestre 2023 a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Difatti, tenendo conto del fatto che non si prevedono innovazioni regolatorie e che i compiti di nuova definizione si limitano all'invio di informazioni già nella disponibilità delle imprese distributrici e di Terna, si ritiene che rendere disponibili le specifiche tecniche per la consultazione entro il mese di settembre 2023 da parte del Gestore del SII consenta agli operatori le azioni necessarie per la loro implementazione.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- confermare quanto prospettato nel documento per la consultazione estendendo l'ambito di applicazione delle verifiche sulla puntualità di pagamento non solo agli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese ma anche agli esercenti l'omologo servizio per le piccole imprese e, successivamente alla loro identificazione, anche agli esercenti il servizio destinato ai clienti domestici non

vulnerabili, così da verificare il rispetto degli adempimenti a loro carico ai sensi della regolazione vigente e valutare eventuali azioni conseguenti;

- ai fini di quanto al precedente punto, incaricare il Gestore del SII di segnalare all’Autorità gli esercenti il servizio a tutele graduali per i quali risulta che le verifiche della regolarità dei pagamenti effettuate da parte delle imprese distributrici abbiano registrato ritardi nei pagamenti delle fatture di ciclo e rettifica ai sensi del CTTE, nei confronti dei medesimi venditori o degli utenti del trasporto di cui sono serviti nel semestre, indipendentemente dalle valutazioni affidate al Gestore ai sensi del presente provvedimento ai fini della permanenza nell’Elenco dei venditori;
- confermare, inoltre, che per quanto riguarda le verifiche in capo a Terna, gli esiti di esse, trasmessi al SII ai sensi del presente provvedimento, riportino anche l’indicazione se l’utente del dispacciamento per il quale l’indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre abbia o meno ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia;
- confermare altresì che il Gestore del SII segnali all’Autorità gli esercenti il servizio a tutele graduali per i quali risulta che le verifiche della regolarità dei pagamenti effettuate da Terna ai sensi del Regolamento delle Garanzie abbiano evidenziato che l’indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre nei confronti del medesimo esercente o dell’utente di cui si è servito e il fatto che la stessa Terna abbia richiesto l’integrazione della garanzia. Ciò in quanto la ricorrenza di entrambe tali condizioni costituisce inadempimento agli obblighi in capo agli esercenti già previsti dalla regolazione disciplinante il servizio a tutele gradual;
- precisare, inoltre che le verifiche sugli esercenti le tutele gradual di cui ai precedenti punti riguardino le fatture relative sia ai punti di prelievo riforniti in detto servizio sia quelli riforniti nel mercato libero;
- prevedere che le comunicazioni da parte del SII all’Autorità di cui ai precedenti punti avvengano con la medesima periodicità prevista per quelle agli operatori e al Ministero ai fini della permanenza nell’Elenco ovvero entro la fine dei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con riferimento al semestre appena conclusosi

DELIBERA

Articolo 1

Comunicazioni al SII in capo alle imprese distributrici e a Terna

1.1 Secondo le modalità definite dal Gestore del SII ai sensi del presente provvedimento:

- a) le imprese distributrici sono tenute a trasmettere al SII entro il diciassettesimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell’anno (gennaio-giugno, luglio-dicembre), l’elenco degli utenti del trasporto, per i quali si siano verificati, ai sensi del CTTE, due o più ritardi di pagamento, in relazione alle fatture di ciclo e rettifica con scadenza di pagamento nel semestre precedente;

- b) le imprese distributrici per le quali risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo e che hanno esercitato la facoltà di procedere alla verifica dei ritardi pagamento al termine di ciascun anno ai sensi del CTTE, sono tenute ad adempiere a quanto alla precedente lettera a) in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nell'anno civile precedente, entro il diciassettesimo giorno lavorativo successivo al termine di esso;
- c) Terna è tenuta a trasmettere al SII entro il tredicesimo giorno lavorativo dalla fine di ciascun mese, l'elenco degli utenti del dispacciamento, per i quali risulta che, dagli esiti delle verifiche mensili dell'indice I_0 ai sensi del Regolamento delle garanzie, calcolato con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti, questo sia pari a 1, indicando per quali utenti del dispacciamento abbia richiesto l'integrazione della garanzia.

Articolo 2

Procedure previste dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022

2.1 Il Gestore del SII segnala che ricorrono le condizioni di non regolarità ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022:

- a) con riferimento ai venditori che si servono dell'utente del trasporto oggetto dell'identificazione di cui al comma 1.1, lettere a) e b), nel caso tali venditori si servano di quell'utente per almeno un punto di prelievo all'ultimo giorno del medesimo semestre, o del medesimo anno nei casi di cui al comma 1.1, lettera b), allacciato alle reti dell'impresa distributtrice che ha evidenziato i ritardi di pagamento nel periodo oggetto di verifica;
- b) con riferimento all'utente del trasporto oggetto dell'identificazione di cui al comma 1.1, lettere a) e b), nel caso abbia operato in qualità di venditore nel semestre precedente o nell'anno precedente, qualora, rispettivamente all'ultimo giorno del medesimo semestre o del medesimo anno, lo stesso utente del trasporto operi come venditore per almeno un punto di prelievo.

2.2 La segnalazione di cui al comma 2.1 avviene:

- a) nell'ambito del SII, nei confronti degli utenti e dei venditori e, tramite PEC, nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- b) entro la fine dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno nei casi di cui al comma 1.1, lettera a);
- c) entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno, precisando che si riferisce ai dodici mesi precedenti, nei casi di cui al comma 1.1, lettera b).

2.3 Il Gestore del SII, nei casi in cui la segnalazione di cui al comma 2.1 sia avvenuta anche al termine del semestre precedente, o dell'anno precedente nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nei confronti dello stesso utente del trasporto oggetto dell'identificazione di cui al comma 1.1, lettere a) e b), segnala che sono

maturate le condizioni previste dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 di cui:

- a) all'articolo 8, comma 2, lettera b), con riferimento al medesimo utente, nel caso abbia operato in qualità di venditore, mediante comunicazione all'utente e, tramite PEC, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- b) all'articolo 8, comma 2, lettera c), con riferimento ai venditori che si sono serviti di tale utente del trasporto, mediante comunicazione allo stesso utente, agli stessi venditori e, tramite PEC, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, qualora, decorsi ulteriori 60 giorni dalla segnalazione di cui al medesimo comma 2.1, ciascun venditore continui a servirsi del medesimo utente per almeno un punto di prelievo.

2.4 Il Gestore del SII segnala che ricorrono le condizioni di non regolarità ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022:

- a) con riferimento ai venditori che si servono dell'utente del dispacciamento oggetto dell'identificazione di cui al comma 1.1, lettera c), per almeno due volte nell'ultimo semestre, nel caso tali venditori si servano di quell'utente per almeno un punto di prelievo all'ultimo giorno del medesimo semestre;
- b) con riferimento allo stesso utente del trasporto oggetto dell'identificazione di cui al comma 1.1, lettera c), per almeno due volte nell'ultimo semestre, nel caso abbia operato in qualità di venditore nel semestre precedente, qualora, all'ultimo giorno del medesimo semestre, l'utente del trasporto operi come venditore per almeno un punto di prelievo.

2.5 La segnalazione di cui al comma 2.4 avviene:

- a) nell'ambito del SII nei confronti degli utenti e dei venditori e, tramite PEC, nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- b) entro la fine dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, con riferimento ai sei mesi precedenti.

2.6 Il Gestore del SII, nei casi in cui la segnalazione di cui al comma 2.4 sia avvenuta anche al termine del semestre precedente nei confronti dello stesso utente del dispacciamento oggetto dell'identificazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), segnala che sono maturate le condizioni previste dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 di cui:

- a) all'articolo 8, comma 2, lettera b), con riferimento al medesimo utente, nel caso abbia operato in qualità di venditore, mediante comunicazione all'utente e, tramite PEC, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- b) all'articolo 8, comma 2, lettera c), con riferimento ai venditori che si sono serviti di tale utente del dispacciamento, mediante comunicazione allo stesso utente, agli stessi venditori e, tramite PEC, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica, qualora, decorsi ulteriori 60 giorni dalla segnalazione di cui al medesimo comma 2.4, ciascun venditore continui a servirsi del medesimo utente per almeno un punto di prelievo.

2.7 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese dell'anno, comunica al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un Elenco dei venditori che non sono stati parte di contratti di fornitura di energia elettrica nei precedenti dodici mesi, decorrenti dal mese di iscrizione all'Elenco venditori istituito ai sensi del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 o di conferma di iscrizione se già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui allo stesso decreto. Allo scopo i venditori sono identificati mediante:

- a) ragione sociale;
- b) codice fiscale.

2.8 Il Gestore del SII, entro la fine di ciascun mese di gennaio e luglio, segnala all'Autorità gli esercenti il servizio a tutele gradualali per i quali risulta, con riferimento al semestre precedente, che:

- a) le verifiche della regolarità dei pagamenti effettuate dalle imprese distributrici abbiano registrato ritardi nei pagamenti delle fatture di ciclo e rettifica ai sensi del CTTE, anche con riferimento agli utenti del trasposto di cui tali venditori si sono serviti nel medesimo semestre;
- b) le verifiche della regolarità dei pagamenti effettuate da Terna abbiano registrato che l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre ai sensi del Regolamento delle Garanzie, anche con riferimento agli utenti del dispacciamento di cui tali venditori si sono serviti nel medesimo semestre, nel caso in cui Terna non abbia richiesto l'integrazione della garanzia.

Articolo 3

Modalità applicative

- 3.1. Il Gestore del SII, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, pubblica le specifiche tecniche funzionali a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.
- 3.2. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 si applicano a partire dal mese di gennaio 2024, con riferimento alle fatture emesse da parte delle imprese distributrici e da Terna con scadenza a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 3.3. Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Gestore del SII;
- 3.4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini